

ACCADEMIA DEL SAMOGGIA - APS  
Via della Rocca n. 93 – Palazzo Fossati Cavazzoni Pederzini  
Località Castello di Serravalle  
40053 VALSAMOGGIA BO  
Codice fiscale 91283840378

## STATUTO

### Art. 1 — DENOMINAZIONE e DURATA —

L'ACCADEMIA DEL SAMOGGIA - APS è una libera associazione di promozione sociale, volontaria operante senza fini di lucro, che intende tutelare, promuovere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici connessi con il territorio del bacino fluviale del Samoggia compreso tra i fiumi Panaro e Reno.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 — SEDE — La sede sociale viene stabilita nel comune di VALSAMOGGIA (BO), attualmente località Castello di Serravalle, presso il Palazzo Fossati - Cavazzoni Pederzini in via della Rocca n. 93.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria.

### Art. 3 — SCOPO SOCIALE —

L'Accademia non ha fini di lucro e intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del territorio suindicato, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 105/2018, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici attinenti il bacino fluviale del Samoggia ed i territori limitrofi.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- a) di favorire la tutela e la conoscenza dei beni storico-artistici, dei costumi, delle tradizioni, della storia, delle rimembranze e del paesaggio locali;
- b) di stimolare, diffondere e migliorare quanto sopra attraverso la ricerca storica, l'innovazione culturale e la divulgazione;
- c) di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ed eventualmente di terzi nel rispetto della normativa vigente per le associazioni di promozione sociale.

### Art. 4 – COMUNICAZIONI - EMBLEMA SOCIALE —

L'Accademia nell'ambito delle sue attività potrà:

- 1) curare la pubblicazione di una rivista denominata "SAMODIA", contenente studi, testimonianze e altro riguardanti gli scopi sociali, con cadenza possibilmente biennale;
- 2) inviare un notiziario interno, anche via internet, portante comunicazioni e notizie attinenti l'attività dell'Accademia.

L'emblema dell'Accademia è costituito da un ramo di melograno in fiore con un frutto aperto portante al piede un cartiglio con il motto: "SAMODIA UNIT"; il tutto contornato da una cornice ovale verticale, portante all'interno la scritta: "ACCADEMIA DEL SAMOGGIA" e al piede tre stelle a cinque punte, simbolo delle tre zone del comprensorio geografico: montagna, collina, pianura.

### Art. 5 — MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi, maggiori di età, di ineccepibile moralità, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi.

Saranno gradite, come associati, le persone originarie o dimoranti nel territorio di cui all'art. 1, nonché quelle che, pur nate e dimoranti fuori dal territorio ne abbiano fatto oggetto di opere e di studi di ampia diffusione.

Possono essere soci anche le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

W  
8

1

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e dopo averla approvata cura l'annotazione del nuovo aderente nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). Il libro può essere tenuto in formato digitale o su file, se ammesso dalle norme.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione .

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche private il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare e/o prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo;
- a ricevere la rivista periodica pubblicata dall'associazione, se in regola con il versamento della quota annuale.

I soci sono tenuti a:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### Art. 8 – ACCADEMICI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può nominare Accademici Onorari le persone che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito speciali benemeritenze verso l'Accademia, contribuendo, in modo rilevante ed efficace, a far conoscere e diffondere l'attività istituzionale dell'Accademia.

Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa; possono partecipare alle attività della Accademia, senza diritto di voto attivo e passivo.

#### Art. 9 - ORGANI DELL'ACCADEMIA -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo Interno.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 — ASSEMBLEE —

L'Assemblea è l'organo sovrano della associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, purché in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea è costituita dalla universalità degli associati; rappresenta tutti gli iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto Sociale, sono obbligatorie per tutti gli associati ed all'attuazione delle decisioni assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) approva il bilancio o il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- 3) destina i risultati della gestione di ogni esercizio alle attività istituzionali;
- 4) approva la quota annua associativa;
- 5) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- 6) nomina eventualmente i membri dell'Organo di Controllo Interno ed il loro Presidente e adotta eventuale azione di revoca;
- 7) delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- 8) si esprime sulla esclusione dei soci dall'associazione;
- 9) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza\* convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisano l'opportunità.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti gli accademici per lettera semplice o in via telematica o per fax almeno sette giorni prima della data dell'assemblea o per pubblicazione sul sito dell'Accademia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Accademia; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi; ogni associato ha diritto ad un voto: ogni associato non può ricevere più di una delega.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si riunisce inoltre quando si ritiene utile e necessario per il buon funzionamento del sodalizio.

Di ogni assemblea sarà redatto verbale, a cura del Segretario o della persona nominata dalla assemblea.

#### Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a sette soci accademici, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati e sono eletti dall'assemblea.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva e detto nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, esso decade automaticamente e l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- c) redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- d) predisporre il bilancio o rendiconto di ogni esercizio;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) deliberare sulla esclusione dei soci accademici;
- g) nominare gli accademici onorari;
- h) proporre all'assemblea la quota annua associativa;
- i) approvare la convocazione dell'assemblea;
- j) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea;
- k) approvare tutte le materie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- l) curare la tenuta e conservazione dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi del Consiglio ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, a mezzo lettera, o fax o posta elettronica, accompagnato dall'ordine del giorno.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale, a cura del Segretario.

#### Art. 12 — PRESIDENTE —

Il Presidente è eletto, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo; resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; vigila sulla corretta osservanza dello Statuto Sociale e sul buon funzionamento dell'Accademia. Tratta tutte le questioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle che rivestono carattere d'urgenza, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Predispose la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Accademia da sottoporre al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 13 — SEGRETARIO -

Il Segretario cura i servizi di segreteria dell'Accademia; redige e conserva i Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; custodisce tutti gli atti ed i beni dell'Associazione.

Il segretario svolge le operazioni di tesoreria e gestisce, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, i fondi dell'Accademia; tiene la contabilità ed i libri obbligatori e redige il Rendiconto annuale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO –

L'assemblea può nominare, se le norme lo prevedono, un Organo di Controllo Interno che può essere composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati, oppure da un Revisore Unico. I membri sono scelti fra gli iscritti agli ordini professionali come da norme vigenti.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo Interno controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### Art. 15 — FONDO COMUNE —

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di scioglimento, ed è costituito:

- 1) dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio al netto dalle eventuali perdite;
- 2) dai beni mobili ed immobili di proprietà o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da terzi;
- 3) dai contributi, erogazioni, lasciti, eredità e donazioni di enti e di soggetti pubblici e privati.

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ivi compreso le raccolte pubbliche di danaro che vanno relazionate in base alle norme vigenti.

Tutte le entrate sono destinate unicamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni e più opportuna operazione economico—finanziaria, al fine di conseguire lo scopo sociale.

#### Art. 16 — BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, secondo le norme vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il bilancio dopo l'approvazione da parte del Consiglio, va depositato presso la sede a disposizione degli associati, unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve, capitale o beni, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 17 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe al presente statuto o a fini di pubblica utilità, sentito il previsto organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 18 — CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Accademia, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal presidente della Camera di Commercio di Bologna, su istanza della parte più diligente.


La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente avvenuto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 19 — DISPOSIZIONI GENERALI —


Per quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale, valgono le disposizioni del codice civile e dalle norme di legge nazionali e regionali e dalla normativa che regolano le associazioni di promozione sociale e del terzo settore.


Statuto approvato all'unanimità dai soci nell'assemblea tenutasi il 18 novembre 2018 ore 16.00 in Savigno di Valsamoggia.

Il presidente



Il segretario





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

*buo per* .....  
Registrazione n. *8408* ..... *3*

26 NOV. 2018